

Pubblicato il 14/05/2018

N. 00653/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2018, proposto da Benigno Finamore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Del Freo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piombino, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Capecchi in Firenze, via G. La Pira 17;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n.788 nel 4.10.2017 del Comune di Piombino, a firma del dirigente dott. Maurizio Poli, notificata il 31.10.2017, avente ad oggetto “dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima n.4/2011 – rep. Atti 5223 del 8.7.2011 rilasciata al sig. Benigno Finamore, e di rigetto della domanda di subingresso nella suddetta concessione presentata al Comune di Piombino dalla sig.ra Finamore Elisa”;

e per la condanna

del Comune di Piombino a concludere il procedimento avviato con domanda di subingresso nella medesima concessione demaniale marittima, protocollata il 2.5.2017 (prot. 12813).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, titolare da anni della concessione demaniale avente ad oggetto la spiaggia attrezzata "Bagno Nino", in località Torre Mozza a Riotorto, ha presentato assieme alla figlia Finamore Elisa domanda di subingresso di quest'ultima nella concessione demaniale stessa.

Il Comune di Piombino, con determina dirigenziale del 4.10.2017, ha dichiarato decaduta, con effetto immediato, la predetta concessione e ha respinto l'istanza di subingresso, previa comunicazione di avvio del procedimento.

Il suddetto provvedimento è motivato con l'avvenuto accertamento di alcune inadempienze del concessionario e con la riscontrata cessione in affitto dell'azienda da parte del medesimo, in virtù del contratto stipulato il 2.7.2012, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 45 bis del codice della navigazione.

L'interessato, signor Benigno Finamore, è insorto avverso la citata determina dirigenziale con ricorso straordinario, poi trasposto innanzi a questo TAR, deducendo:

1) violazione dell'art. 47, comma 1 lett. e, del codice della navigazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;

violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; motivazione contraddittoria e insufficiente;

2) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell'art. 47, comma 1 lett. f, del codice della navigazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti; violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta;

3) eccesso di potere per violazione dell'art. 6 della concessione; ingiustizia manifesta;

4) violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990; obbligo di conclusione del procedimento di subingresso ex art. 46 del codice della navigazione (secondo il ricorrente l'annullamento del provvedimento di decadenza imporrebbe all'Amministrazione di riattivare e concludere il procedimento di subingresso avviato in data 2.5.2017).

Si è costituito in giudizio il Comune di Piombino.

Alla camera di consiglio dell'8 maggio 2018 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura il ricorrente sostiene che il Comune non ha mai concretamente accertato la presenza di estranei nel godimento della concessione e che in realtà non vi è mai stata sostituzione del concessionario; aggiunge che la figlia Elisa Finamore si è limitata a svolgere mansioni di bagnino di salvataggio; secondo il deducente non sussistono, nel caso di specie, i presupposti di applicazione dell'art. 47, comma 1 lett. e, del codice della navigazione.

Il motivo è infondato.

L'art. 47, comma 1 lett. e, del codice della navigazione, al quale fa riferimento la gravata determina dirigenziale, prevede la decadenza del concessionario in caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Orbene, nella fattispecie in esame è pacifico che il ricorrente abbia ceduto in affitto l'azienda alla figlia (compresa la concessione de qua) senza

l'autorizzazione del concedente (si veda il contratto del 2.7.2012, depositato in giudizio). Trattasi di contratto in cui è inserita la clausola del rinnovo di stagione in stagione salvo disdetta proveniente da ciascuna delle parti, disdetta che non risulta presentata. L'esecuzione del rapporto contrattuale di affitto trova riscontro nell'attivazione della partita IVA da parte di Elisa Finamore e nella visura camerale del 6.6.2017, depositata in giudizio il 5.5.2018, dalla quale si evince che l'avvio dell'attività imprenditoriale di quest'ultima (costituita prevalentemente da noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini) ha coinciso con il giorno della stipula del contratto di affitto. D'altro canto, dalla visura camerale del 30.8.2017 risulta che l'azienda "Bagno Nino di Finamore Benigno" è inattiva (allegato G depositato in giudizio dal Comune).

Trattasi, in definitiva, di atto di disposizione del titolo concessorio idoneo all'assunzione di responsabilità in capo al ricorrente: rileva la circostanza che quest'ultimo abbia consentito l'utilizzo del bene da parte di un terzo, in assenza di un atto di assenso dell'Amministrazione concedente, in contrasto con gli obblighi a suo tempo assunti col rilascio della concessione demaniale. Pertanto risulta documentata la violazione dell'art. 47, comma 1 lett. e, del codice della navigazione e trova di conseguenza giustificazione la decadenza ivi prevista.

Non depongono in senso contrario le varie fatture emesse nei confronti del ricorrente (anziché nei confronti di Finamore Elisa) dopo il 2012, in quanto le visure camerali e il contratto di affitto comunque dimostrano un'attività imprenditoriale demandata ad un terzo senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente pubblico (in ogni caso, vi sono documenti emessi nei confronti di Bagno Nino di Finamore Elisa, come ad esempio la fattura del 3.1.2013 emessa da Bucciardini s.r.l., depositata in giudizio dal ricorrente il 4.5.2018 come allegato n. 13).

Con la seconda censura l'istante, nel contestare la parte del provvedimento impugnato motivata con le inadempienze degli obblighi concessori rilevanti ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. f, del codice della navigazione, deduce che le

stesse non erano state evidenziate nella comunicazione di avvio del procedimento; il ricorrente contesta inoltre la rilevanza e la sussistenza dei vari inadempimenti che secondo l'Amministrazione sarebbero a lui ascrivibili. Il motivo non è condivisibile.

Premesso che la stipula non autorizzata del contratto di affitto basta da sé sola a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato e che quindi l'accoglimento della doglianza in esame non potrebbe comunque determinare l'annullamento del contestato atto di decadenza, il Collegio osserva quanto segue.

E' pacifico che il ricorrente ha affidato senza autorizzazione alla ditta Micaeli s.n.c. una parte della spiaggia oggetto della concessione a lui intestata (8 postazioni) per un'intera stagione (dal 25.6.2016 al 15.9.2016), in forza di contratto con il quale la predetta società esonerava il signor Benigno Finamore "da responsabilità per danni e furti che dovessero accadere nei confronti dei propri utenti", in tal modo originando sostanzialmente una subconcessione non autorizzata. Tale fatto ha determinato l'emissione di decreto penale di condanna, con comminazione dell'ammenda di euro 500 a carico del ricorrente (allegato I depositato in giudizio dall'Ente il 5.5.2018).

Altra significativa inadempienza è costituita dall'accertata inosservanza delle norme sulla sicurezza della balneazione, comprovata dal verbale di contestazione redatto il 6.8.2016 (allegato L prodotto in giudizio dal Comune).

Orbene, le suddette violazioni, successive all'affidamento non autorizzato della gestione della concessione a Finamore Elisa e quindi reiterative di una condotta contrastante con gli scopi della concessione, sono idonee a integrare quell'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da leggi o da regolamenti che l'art. 47, comma 1 lett. f, del codice della navigazione qualifica come presupposto giustificativo della decadenza del concessionario.

Trattasi peraltro di fatti risultanti, rispettivamente, da decreto penale di condanna e da verbale di accertamento d'infrazione non impugnati, talché la loro mancata menzione nella nota di comunicazione di avvio del

procedimento non inficia la validità dell'atto impugnato, in quanto l'interessato, in sede di partecipazione al procedimento, non avrebbe potuto fornire argomenti idonei a smentire l'evidenza fattuale. Trova cioè applicazione l'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Invero, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza con indirizzo da cui non vi è motivo di discostarsi, *"al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 del codice della navigazione l'Amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali (cfr. C.G.A. n. 905 del 2007). Ciò comporta sul piano sostanziale che - una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti - il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata"* (Cons. Stato, VI, 17.6.2014, n. 3044).

Con il terzo motivo l'esponente deduce l'illegittimità della parte dell'atto impugnato in cui viene imposto il rilascio dell'area alla data del 31.10.2017; secondo l'interessato doveva invece farsi applicazione dell'art. 6 della concessione, che in caso di decadenza prescrive lo sgombero e la riconsegna del bene entro 30 giorni.

La doglianza non ha pregio.

Il ricorrente ha mantenuto la detenzione del bene, nonostante la dichiarata decadenza, e non risulta che abbia subito una sanzione per occupazione abusiva nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di decadenza e il decorso del 30° giorno dalla notificazione dell'atto impugnato. Pertanto nessun vantaggio egli conseguirebbe dall'accoglimento della censura in esame.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Piombino la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO